



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CASTELLO DELLA SAFFARONA: MONUMENTO NAZIONALE O FUTURA DISCARICA A CIELO APERTO?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 15 NOVEMBRE 2016.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- l'edificio storico situato in corso Regina Margherita al numero civico 497 indicato come "Castello della Saffarona e Parco" è un raro e notevole esempio di residenza nobiliare e di cascina di pianura a corte multipla, inserita in area verde ad uso agricolo-residenziale;
- in data 30 giugno 1944, il Ministero dell'Educazione Nazionale lo ha dichiarato ufficialmente "Monumento Nazionale" e quindi soggetto alle relative disposizioni indicate nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- con documento datato 9 agosto 1994, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a salvaguardia dell'integrità dell'immobile denominato "Castello Saffarona" dettava una serie di nuove prescrizioni sugli immobili ad esso circostanti. Tra questi il "divieto di erigere qualsiasi tipo di costruzione e di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva o comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento" ed il divieto di "sbancamenti o riporti di terreno di qualsiasi entità";

RILEVATO CHE

- all'interno dell'area, oltre al Castello, vi sono altri edifici facenti parte del complesso, utilizzati come abitazioni da privati che ne detengono la proprietà;
- all'interno di uno di questi edifici da alcuni anni la Italconcimi S.r.l., azienda che opera nel settore produzione di terricci e fertilizzanti organici, ha collocato la propria sede operativa;

CONSIDERATO CHE

- alcuni cittadini hanno segnalato che la Italconcimi S.r.l. stocca il materiale in fase di trasformazione all'aperto, quindi in violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
- tale materiale viene stoccato su un'area tra quelle oggetto del provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e che la stessa area è classificata a Catasto

- come "Seminativo 2" mentre risulta attualmente coperta da una gettata di cemento;
- gli stessi cittadini hanno segnalato che la Italconcimi S.r.l. lavora anche materiali trattati (ad esempio: legname verniciato, mobilio ed altro materiale di diversa natura) incorporandoli poi ai terricci ed ai prodotti che commercializza;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se siano state fatte le dovute verifiche per accertare che la Italconcimi S.r.l. sia in possesso dell'autorizzazione per svolgere le attività di smaltimento rifiuti secondo quanto previsto dagli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo n. 22/1997 e se è stato rispettato l'iter (procedimento amministrativo) prescritto, per ottenere tale autorizzazione, sia nel succitato Decreto sia nel Decreto Legislativo n. 152/2006;
- 2) se il rilascio di tali eventuali autorizzazioni abbia tenuto in considerazione i vincoli imposti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali sui locali ed i terreni occupati dalla Italconcimi S.r.l.;
- 3) se nel caso la Italconcimi S.r.l. sia in possesso di tale autorizzazione, che ha una validità di 5 anni, si sia provveduto ad accertare che sia stata regolarmente rinnovata ad ogni scadenza e che ad oggi, sia ancora valida;
- 4) se si è accertato che la Italconcimi S.r.l. sia ancora oggi regolarmente iscritta nel Registro delle Aziende autorizzate allo smaltimento rifiuti;
- 5) se si è accertato che le procedure di lavorazione avvengano secondo le prescrizioni e non includano materiali che possano risultare nocivi;
- 6) se intendano fare istanza all'ARPA affinché si possano effettuare i dovuti controlli per valutare che l'attività svolta dalla Italconcimi S.r.l. non abbia causato danni o abbia inquinato le aree circostanti (inclusi i terreni e le falde acquifere). Siano quantificate le attuali emissioni di gas e vapori (odore acre che si percepisce sul luogo) che provengono dal materiale stoccato all'aperto e se nell'attività di stoccaggio/deposito temporaneo la Italconcimi rispetti le tempistiche e le cubature prescritte dall'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e comunque di cui all'autorizzazione e vengano attentamente verificate l'origine e la tipologia dei materiali trattati nello stabilimento e nelle zone limitrofe;
- 7) se siano stati effettuati i dovuti accertamenti affinché le procedure di stoccaggio/deposito temporaneo avvengano in luoghi chiusi che assicurino la tutela dell'ambiente e della salute (ad esempio: utilizzo di pavimentazione impermeabile, isolamento di materie pericolose ed utilizzo di appositi strumenti) così come previsto dalle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

F.to Silvio Magliano